

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 21

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Introduzione dell’articolo 544-*septies* del codice penale, concernente l’introduzione di una circostanza aggravante relativa alla divulgazione di atti di crudeltà nei confronti di animali attraverso strumenti informatici e telematici, nonché disciplina dell’istanza di blocco e di rimozione dei relativi contenuti

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disvalore di condotte integranti le fattispecie di reato in danno di animali già contemplate nel codice penale non è sempre percepito nella sua reale portata, mentre, in realtà, desta grande allarme sociale. È, infatti, estremamente dannoso il meccanismo innescato dalla pubblicazione *on line* di video e di immagini con violenze e torture ad animali, non solo per l’efficacia comunicativa del mezzo, ma per l’evidente, e spesso documentabile, pericolo di emulazione. Per tali ragioni la presente proposta di legge introduce misure per il contrasto della divulgazione, attraverso strumenti informatici o telematici, di atti di crudeltà nei confronti di animali.

Più si fa riferimento ai casi concreti, come quello del cane Angelo barbaramente ucciso nelle campagne di Sanginetto, più

emerge l’esigenza di punire con maggiore severità reati come l’uccisione di animali e il maltrattamento, specialmente quando sono accompagnati da crudeltà, efferatezza e compiacimento. L’esigenza di fornire un’adeguata risposta a un’istanza di giustizia è legata altresì alla diffusione dell’offesa che, proprio come nel caso del cane Angelo, è percepita in tutta la sua gravità anche per il fatto che il crimine veniva ripreso attraverso la registrazione del video con il cellulare da parte degli imputati e dagli stessi successivamente pubblicato nel *social network Facebook*. Ed è proprio al fine di attribuire il corretto rilievo alla circostanza, giacché la pubblicazione *on line* di certi contenuti è idonea a provocare un’amplessissima e indiscriminata diffusione della notizia, e dunque dell’offesa, tra un numero indeterminato di persone, che l’arti-

colo 1 della proposta di legge introduce una circostanza aggravante specifica, la quale prevede che le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638, 727 e 727-*bis* sono aumentate fino alla metà se l'autore dei fatti ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.

Ancora, per porre argini al fenomeno della diffusione *on line* di immagini e di video con atti di crudeltà nei confronti di animali, contrastando la possibile percezione di tali condotte come moralmente accettabili in quanto strumentali alla « notorietà » che taluni cercano proprio attraverso la pubblicazione di certe efferate immagini, l'articolo 2 attribuisce alla persona offesa e, specificamente alle associazioni animaliste di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto n. 601 del 1931, la facoltà di rivolgere istanza al gestore del sito *internet* o del *social media* o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere, entro le successive 48 ore, l'oscuramento, la rimozione, il

blocco dei contenuti specifici che rappresentino le condotte previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638, 727 e 727-*bis* o che istighino al compimento delle stesse, previa conservazione dei dati originali ai soli fini probatori. Tale meccanismo, analogo a quello previsto nella legge per il contrasto al cyberbullismo per la tutela della dignità del minore vittima di condotte di cyberbullismo, poggia sulla considerazione che il diritto alla libertà d'espressione non è assoluto, ma deve essere temperato con beni di analogo rilievo come quello relativo alla protezione degli animali e pertanto può incontrare limitazioni previste dalla legge. La descritta previsione pare assai utile se si considera che oggi, ogni singola segnalazione che l'utente può effettuare, ad esempio con riferimento ai contenuti pubblicati sul *social network Facebook*, viene analizzata e la decisione circa la rimozione o meno del contenuto è discrezionale, in quanto assunta sulla base delle *policy* interne del *social network* e delle conseguenti priorità dalle stesse assegnate.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale in materia di aggravante nei reati contro gli animali).*

1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 544-sexies è aggiunto il seguente:

« ART. 544-septies. – (Circostanza aggravante). – Le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638, 727 e 727-bis sono aumentate fino alla metà se l'autore dei fatti ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici ».

## ART. 2.

*(Istanza per la tutela delle persone offese e delle associazioni animaliste).*

1. Le persone offese e le associazioni animaliste, di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, possono inoltrare al titolare del trattamento ovvero al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, per la rimozione o per il blocco dei contenuti specifici che rappresentino le condotte previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638, 727 e 727-bis del codice penale o istigazione al compimento delle stesse, previa conservazione dei dati originali ai soli fini probatori.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto e, entro quarantotto ore, non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il

gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga istanza, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'istanza, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



\*18PDL0001330\*